

**Titolo V**  
**Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro**  
**Capo I**  
**Disposizioni generali**

## ***Campo di applicazione***

***(art. 161)***

Si considerano le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro che non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.

In caso di attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare si applicano le disposizioni del decreto interministeriale 4 marzo 2013 che fissa le procedure di apposizione della segnaletica stradale, i percorsi di Informazione e formazione dei lavoratori interessati e i dispositivi di protezione individuale da utilizzare in caso di lavori ricadenti in questa fattispecie nonché tutte le disposizioni pratiche ed operative da applicarsi ai lavoratori ed alle attrezzature.

# ***Definizioni***

***(art. 162)***

- Segnaletica di sicurezza (e di salute sul luogo di lavoro): una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;
- segnale di divieto: vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
- segnale di avvertimento: avverte di un rischio o pericolo;
- segnale di prescrizione: prescrive un determinato comportamento;
- segnale di salvataggio o di soccorso: fornisce indicazioni relative a uscite di sicurezza o a mezzi di soccorso o di salvataggio;
- segnale di informazione: fornisce indicazioni diverse da divieto e salvataggio;
- cartello: mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente;
- cartello supplementare: fornisce indicazioni complementari ad un cartello;

# ***Definizioni***

***(art. 162)***

- colore di sicurezza: un colore al quale è assegnato un significato determinato;
- simbolo o pittogramma: un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;
- segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;
- segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;
- comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;
- segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.

# ***Obblighi del datore di lavoro***

***(art. 163)***

Quando, a seguito della valutazione dei rischi, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli Allegati da XXIV a XXXII nei quali sono riportate le caratteristiche generali e particolari di tutte le possibili segnalazioni in tema di salute e sicurezza del lavoro. Qualora vi sia la necessità di segnalare situazioni o rischi non riportate in alcuno degli allegati citati si fa ricorso a norme di buona tecnica.

Qualora vi sia l'esigenza di regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, si fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo salvo specifiche segnalazioni delle vie di circolazione di attrezzature ed automezzi da effettuarsi con linee continue bianche o gialle.

In caso di inottemperanza, il datore di lavoro è soggetto a sanzione penale con arresto da tre a sei mesi convertibile in ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

# ***Informazione e formazione***

## ***(art. 164)***

Il datore di lavoro provvede affinché:

- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva;
- i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.

In caso di inottemperanza, il datore di lavoro è soggetto a sanzione penale con arresto da due a quattro mesi convertibile in ammenda da 750 a 4.000 euro.